

Parere n. 7 del 27/09/2007

PREC193/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ATI Impresa Simone Carmelo/Lacinia Costruzioni s.r.l. – lavori di consolidamento e sistemazione esterna della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Villaggio Mosè. Stralcio esecutivo: Chiesa e Sagrestia. S.A.: Comune di Agrigento.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 15/01/2007 il Comune di Agrigento emanava il bando per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, da aggiudicarsi ai sensi della legge 109/1994, nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002 e n. 16/2005, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per un importo complessivo a base d'asta di Euro 178.291,69.

In data 14/05/2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale l'ATI Impresa Simone Carmelo/Lacinia Costruzioni s.r.l. contesta l'ammissione alla gara delle imprese che hanno allegato alla domanda di partecipazione un documento unico di regolarità contributiva (DURC) mancante dell'espressa indicazione "per partecipare a gare d'appalto Legge Regionale n. 16/2005" e pertanto riferito, a suo parere, ai lavori privati.

In particolare, l'istante evidenzia come la mancanza di detta dicitura incida sulla validità temporale del DURC, in quanto, ai fini della partecipazione agli appalti pubblici, le suddette certificazioni DURC hanno validità per quattro mesi dalla data del rilascio, mentre per gli appalti privati hanno validità di 90 giorni.

Da ultimo, l'ATI istante chiede se la P.A. possa far sanare detta mancanza documentale, richiedendo agli Enti preposti l'attestazione di regolarità contributiva contenente la citata dicitura.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha evidenziato, nel rappresentare la correttezza del proprio operato, che la dicitura invocata dall'istante non trova alcun fondamento normativo, in quanto non contemplata dal testo della Legge Regionale n. 16/2005, secondo la quale i concorrenti, per gli appalti di lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria, dimostrano la regolarità contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa Edile, che, ai soli fini della partecipazione, ha validità per quattro mesi dal rilascio.

Ritenuto in diritto

L'articolo 19, comma 12-bis, della legge 109/1994 nel testo coordinato con le norme della legge regionale n. 7/2002 e n. 16/2005, dispone che "per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti. Ai soli fini della detta partecipazione, le certificazioni hanno validità per quattro mesi dal rilascio."

Con decreto dell'Assessorato dei Lavori Pubblici del 24 febbraio 2006, sono state emanate le modalità attuative della citata disposizione di cui al comma 12-bis, in base alle quali la regolarità contributiva è certificabile attraverso la produzione del DURC, o attraverso la produzione di copia autenticata conforme ovvero attraverso la produzione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Il citato Decreto nulla dispone in merito a specifiche diciture da apporre sul certificato DURC in caso di partecipazione ai pubblici appalti.

Inoltre, deve rilevarsi che la validità temporale del DURC è sancita dalla norma superiore e pertanto, la presenza o meno della dicitura richiesta dall'istante è un elemento che risulta privo di effetti concreti, essendo compito precipuo della S.A. che riceve il certificato verificarne la validità temporale.

Pertanto, la mancanza della dicitura "per partecipare a gare d'appalto Legge Regionale n. 16/2005" non può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara.

Inoltre, come rappresentato dalla S.A., la stessa ha provveduto ad effettuare, nei confronti di tutti i concorrenti rimasti in gara per l'aggiudicazione, la verifica successiva della regolarità contributiva.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura posta in essere dalla S.A. è conforme alla normativa di settore.

Il Consigliere Relatore: Guido Moutier

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 27 settembre 2007